

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2002 - Deliberazione N. 5240 - Area Generale di Coordinamento LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione - **Approvazione disciplinare avente ad oggetto: Norme per la realizzazione e l'accelerazione della spesa degli interventi di programma di difesa del suolo da eseguire sul territorio regionale. Testo coordinato ed aggiornato. Con allegati.**

---

Allegato

## DISCIPLINARE

### NORME PER LA REALIZZAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLA SPESA DEGLI INTERVENTI DI PROGRAMMA DI DIFESA DEL SUOLO DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO REGIONALE

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Il disciplinare ha lo scopo di regolamentare l'attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, articolo 3, programmati e finanziati con legge 18 maggio 1989, n. 183, legge 03 agosto 1998, n. 267, legge 11 dicembre 2000, n. 365, deliberazioni di Giunta regionale del 30 dicembre 1999 n. 9487, del 30 dicembre 1999, n. 9492, del 30 dicembre 1999, n. 9493, del 30 dicembre 1999, n. 9494, del 30 dicembre 1999, n. 9521, del 11 aprile 2000, n. 3035, del 28 novembre 2000, n. 5806, del 22 dicembre 2000, n. 7229 e del 31 dicembre 2001, n. 7338, rientranti nella sfera di competenza del Settore regionale alla difesa del suolo, di seguito denominato Settore regionale ed affidati all'esecuzione agli Enti territorialmente competenti, di seguito denominati Soggetti attuatori.
2. Sono esclusi dall'applicazione delle norme, di cui al disciplinare gli interventi, di somma urgenza, di cui all'articolo 147 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

#### Art. 2

##### Presenza d'atto finanziamento - Nomina del Responsabile Procedimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Settore regionale dell'avvenuto finanziamento di un intervento, il Soggetto attuatore fa pervenire al Settore regionale, l'atto di nomina del Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 7, comma 1., della legge del 11 febbraio 1994, n. 109, in possesso dei requisiti, di cui all'articolo 7, commi 4. e 5., del DPR 554/1999, ed entro 30 giorni una comunicazione dell'avvio delle attività progettuali con indicati i tempi, compatibili con il termine, di cui all'articolo 7, entro cui sono completate.
2. La comunicazione, nel caso di affidamenti esterni all'amministrazione, riporta la certificazione del Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 17 comma 4., della legge 109/94.
3. Il mancato rispetto del disposto, di cui al comma 1., comporta l'esclusione dagli accertamenti, di cui all'articolo 15, e dai trasferimenti, di cui all'articolo 9.

#### Art. 3

##### Progettazioni

1. Le progettazioni, in conformità, ai finanziamenti accordati, sono indirizzate alla realizzazione di opere destinate al raggiungimento delle finalità, di cui alla legge 183/89, articolo 3, ed in particolare, ad eliminare od a mitigare i rischi od a risolvere particolari crisi individuate ed accertate sul territorio.
2. Sono consentiti interventi diversi da quelli, di cui al comma 1., solo in misura minima, seppure aggiuntivi ovvero integrativi.
3. Le progettazioni degli interventi vanno redatte nel rispetto della normativa tecnica vigente e di quella emanata dalla Giunta regionale con deliberazione del 12 luglio 2002, n. 3417, ed impegnano, anche se articolato in più annualità, l'intero importo finanziario disponibile, accertato e comunicato dal Settore regionale.
4. E' vietato suddividere gli interventi in lotti di importo inferiore alla disponibilità economica accertata e comunicata, seppure articolati in annualità o differenziati su diverse aree territoriali.
5. Nei casi in cui i Soggetti attuatori, in mancanza della intera disponibilità economica, procedono alla progettazione ed all'appalto dell'intero progetto finanziato, assicurano la copertura mediante risorse

proprie, ed a non far gravare sul bilancio regionale le risorse, che non sono state ancora acquisite.

#### **Art. 4**

##### **Conferenza programmatica**

1. Entro quindici giorni dall'approvazione del progetto preliminare, il Soggetto attuatore indice una conferenza programmatica al fine di concordare, con i soggetti tenuti per legge al rilascio dei pareri, quali sono le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi previsti dalle vigenti norme.
2. I risultati della conferenza sono comunicati dal Responsabile del procedimento al Settore regionale.

#### **Art. 5**

##### **Pareri**

1. In considerazione del carattere urgente degli interventi, di cui al disciplinare, gli Enti deputati per legge al rilascio dei pareri, previsti dalle vigenti norme, fissano ed adottano procedure accelerate per esprimere il proprio assenso.
2. Al fine di permettere l'identificazione dell'opera all'Ente che deve rilasciare il parere, i Soggetti attuatori, nella lettera di trasmissione, evidenziano la fonte finanziaria, l'urgenza, il termine entro cui devono essere incantierate le opere, pena la revoca del finanziamento, e l'intervento che rientra tra quelli regolati dal disciplinare.
3. I Soggetti attuatori, adottano ogni iniziativa necessaria affinché il parere è acquisito in tempi rapidi.
4. Ricadono sugli Enti, di cui al comma 1., i danni derivanti dal ritardo nel rilascio del parere.

#### **Art. 6**

##### **Autonomia**

1. I Soggetti attuatori sono responsabili dell'attuazione degli interventi finanziati e, in piena autonomia, provvedono, nel rispetto del disciplinare, e della normativa vigente in materia di progettazione, di affidamento, di esecuzione, di varianti, di collaudi, di sicurezza, di antimafia, di appalto, di assicurazione e previdenza, di esercizio professionale, ad adottare gli atti necessari all'attuazione delle opere.

#### **Art. 7**

##### **Termine di apertura dei cantieri**

1. Per il carattere urgente degli interventi, i Soggetti attuatori assicurano che l'apertura dei cantieri e la realizzazione delle opere avvengano nel più breve tempo possibile.
2. Ai soli fini della revoca, il termine massimo consentito per l'apertura dei cantieri è fissato in un anno, a partire dalla data di comunicazione del Settore regionale, di cui all'articolo 2.
3. Per gli interventi avviati secondo i programmi, di cui alle leggi 183/1989 e 267/1998, con finanziamenti ricadenti nelle annualità dal 1989 al 2000 e per quelli regionali finanziati con le deliberazioni di Giunta regionale n. 9487/1999, n. 9492/1999, n. 9493/1999, n. 9494/1999, n. 9521/1999, n. 3035/2000, n. 5806/2000, n. 7229/2000, il termine, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 05 aprile 2002, n. 1270 è prorogato di tre mesi a decorrere dall'esecutività della deliberazione di approvazione del disciplinare.
4. Nel caso di impossibilità a rispettare i termini, di cui ai commi 2. e 3., il Soggetto attuatore fa pervenire al Settore regionale, entro i quindici giorni precedenti la scadenza, una comunicazione con la quale chiarisce le cause del ritardo, lo stato delle procedure e se l'opera è cantierabile entro i termini, di cui al successivo comma 6., nel qual caso esprime la volontà di avvalersi o meno dell'intervento di un commissario ad acta regionale, munito di poteri di deroga.
5. L'onere connesso all'attività del commissario ad acta è a carico del Soggetto attuatore.
6. La proroga è concessa per un periodo massimo di mesi quattro, decorrenti dal termine fissato per l'apertura dei cantieri e, nel caso di procedura commissariale, di mesi sei decorrenti dalla data di notifica al Commissario del provvedimento di nomina.
7. Per gli interventi di manutenzione, non soggetti al rilascio dei pareri, il termine, di cui al comma 2., è ridotto della metà ed è esclusa la proroga.
8. I termini, di cui ai commi 6. e 7., sono inderogabili, ed ogni richiesta di proroga è nulla.

**Art. 8**

**Importo progettuale - Oneri ammissibili**

1. Il finanziamento ha carattere di contributo, pertanto, nella redazione del quadro economico progettuale, il Soggetto attuatore tiene conto dei seguenti limiti di spesa ammissibili al finanziamento:
  - a) contributo massimo del 10% del finanziamento, IVA esclusa, per la copertura di tutte le spese generali e tecniche a qualsiasi titolo generate, per gli oneri connessi alle attività di accertamento, di cui all'articolo 15 e del Responsabile del procedimento, ad esclusione delle attività di collaudo, affidate con le modalità, di cui all'articolo 188 del DPR 554/99, e nel rispetto della legge 109/94, di cui il Responsabile del procedimento rende apposita dichiarazione;
  - b) contributo massimo del 4% dell'importo dei lavori posto a base di gara per le spese imprenditoriali relative alle indagini geologico-tecniche, qualora necessarie e nella misura connessa all'intervento finanziato. I compensi professionali rientrano tra le spese generali;
  - c) contributo massimo del 5% dell'importo dei lavori posto a base di gara per gli imprevisti ovvero lavori in economia.

Sono a carico del Soggetto attuatore le spese eccedenti le aliquote, di cui al comma 1., nonché gli oneri, ovvero gli obblighi derivanti dai rapporti intrattenuti con i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera (imprese, professionisti, amministrazioni, enti, soggetti privati e qualsiasi altro soggetto terzo), nonché gli oneri derivanti da ritardi nel trasferimento del finanziamento, da spese legali, da accordi bonari, da incrementi di costi derivanti da inflazione e dagli oneri o fabbisogni finanziari, eccedenti l'importo progettuale riconosciuto e determinato dal Settore regionale.

**Art. 9**

**Trasferimento del finanziamento**

1. Il Settore regionale provvede al trasferimento del finanziamento al Soggetto attuatore, ad avvenuta acquisizione dei fondi al bilancio regionale e dei successivi provvedimenti di impegno delle risorse economiche, con le seguenti modalità:
  - a) 1<sup>a</sup> rata del 10% del finanziamento previa acquisizione delle comunicazioni, di cui agli articoli 2 e 4, ed a seguito degli accertamenti, di cui all'articolo 15 e dell'acquisizione delle schede e dell'allegata documentazione, di cui all'articolo 12, lettera b);
  - b) 2<sup>a</sup> rata del 40% dell'importo dell'intervento, definito a seguito di appalto ed accertato dal Settore regionale, previa acquisizione della comunicazione del Responsabile del procedimento di concreto inizio dei lavori ed a seguito degli accertamenti, di cui all'articolo 15 e dell'acquisizione delle schede e dell'allegata documentazione, di cui all'articolo 12, lettera b);
  - c) 3<sup>a</sup> rata del 40% dell'importo dell'intervento, previa acquisizione della comunicazione del Responsabile del procedimento del raggiungimento di un avanzamento della spesa sostenuta e documentabile pari almeno al 40% ed a seguito degli accertamenti, di cui all'articolo 15 e dell'acquisizione delle schede e dell'allegata documentazione, di cui all'articolo 12, lettera b);
  - d) 4<sup>a</sup> rata di saldo dell'importo dell'intervento realizzato e ritenuto ammissibile dal Settore regionale in riferimento al disposto, di cui all'articolo 8, previo acquisizione della comunicazione del Responsabile del procedimento della ultimazione dei lavori, dell'emissione dell'atto di collaudo e della approvazione della rendicontazione finale provvisoria redatta, per ogni titolo del quadro economico finale approvato, sul modello unificato appositamente predisposto ed inserito nel disciplinare come allegato 3R, ed a seguito degli accertamenti, di cui all'articolo 15 e dell'acquisizione delle schede e della allegata documentazione, di cui all'articolo 12, lettera b);
2. La mancata preventiva acquisizione da parte del Settore regionale delle comunicazioni, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1., non dà luogo agli accertamenti, di cui all'articolo 15.

**Art. 10**

**Revoca**

1. I finanziamenti sono revocati, senza nessun ulteriore adempimento da parte del Settore regionale, nei seguenti casi:
  - d) la mancata comunicazione, di cui all'articolo 7, comma 4.;
  - e) la mancata apertura dei cantieri alla scadenza dei termini, di cui all'articolo 7, commi 6. e 7.;
  - f) il ricorrere delle condizioni, di cui all'articolo 15, comma 5.;
  - g) la sospensione dei lavori per un periodo continuativo superiore ai 24 mesi, tranne nei casi di ricorsi giurisdizionali in atto;
  - h) nei casi di ricorsi giurisdizionali, qualora non è intervenuto alcun giudizio di merito entro 48 mesi

dalla sospensione dei lavori;

- i) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non è stato emesso entro un anno dal termine previsto per l'emissione.
2. Per gli interventi riguardanti i programmi già avviati o conclusi, di cui all'articolo 7, comma 3., i termini, di cui alle lettere d), e) ed f) decorrono dalla data di esecuzione del disciplinare.
3. La revoca, di cui alle lettere d) ed e) coinvolge la sola parte non realizzata qualora il Soggetto attuatore fa pervenire al Settore regionale, entro i successivi tre mesi dalla scadenza dei termini in esse fissata, il collaudo tecnico e la rendicontazione della spesa per le opere realizzate, con allegata certificazione del Responsabile del procedimento di funzionalità del lotto e, che limitatamente ad esso, gli obiettivi previsti dal finanziamento sono stati tutti concretamente raggiunti, ed in caso di rischi, che sono stati mitigati o eliminati.
4. Nel caso, di cui alla lettera f), la revoca interessa l'ultima rata se il Soggetto attuatore fa pervenire al Settore regionale, entro il mese successivo alla scadenza dei termini in essa fissata, certificazione del Responsabile del procedimento, attestante che l'opera è collaudabile e che gli obiettivi previsti dal finanziamento sono stati concretamente raggiunti ed in caso di rischi, che sono stati mitigati o eliminati. La revoca interessa l'intero finanziamento nel caso in cui non perviene al Settore regionale l'atto di collaudo entro i successivi dodici mesi.
5. La revoca impone al Soggetto attuatore inadempiente il rimborso delle somme a qualsiasi titolo percepite dalla Regione per la realizzazione dell'intervento.

#### **Art. 11**

##### **Riprogrammazione**

1. Gli stanziamenti revocati sono destinati al finanziamento di uno o più interventi individuati, secondo priorità, negli elenchi aggiuntivi, di cui al comma 2., adottati dalle Autorità di bacino competenti per territorio.
2. Le Autorità di bacino, in sede d'adozione di piani previsionali e programmatici o di programmazione d'interventi, successivi alla pubblicazione del disciplinare, adottano elenchi aggiuntivi d'interventi da finanziare, redatti con lo stesso criterio di priorità degli elenchi principali.
3. Nei casi di revoca, in mancanza degli elenchi aggiuntivi, il Settore regionale procede in via autonoma.
4. Per gli interventi già programmati e finanziati prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, il Settore regionale inoltra apposita richiesta all'Autorità di bacino competente per territorio, che provvede all'individuazione dell'intervento sostitutivo.
5. In caso d'inadempienza, trascorso il termine di mesi due dalla richiesta, è esercitato il potere di surroga.

#### **Art. 12**

##### **Obblighi del Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento è tenuto a:
  - a) assicurare la propria presenza agli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 15;
  - b) fornire al personale addetto, in sede di attività di accertamento, di cui all'articolo 15, tutte le informazioni richieste e le schede di monitoraggio sia in forma cartacea che informatica, inserite nel disciplinare, come allegato 1R, compilate e sottoscritte in ogni sezione utile con allegata copia conforme della documentazione relativa alla fase procedurale in esame, nonché consentire l'accesso agli uffici, agli atti ed ai luoghi di realizzazione delle opere;
  - c) inviare al Settore regionale le comunicazioni e la documentazione prevista nel disciplinare;
  - d) inviare, scaduto il termine di tre mesi dall'ultimo accertamento, la scheda aggiornata, di cui alla lettera b);
  - e) trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno al Settore regionale, all'Autorità di bacino competente per territorio, ed al Ministero dell'Ambiente le informazioni generali riguardanti l'opera, redigendo il modello unificato appositamente predisposto dal Ministero dei Lavori Pubblici ed inserito nel disciplinare, come allegato 2R.
  - f) dichiarare, al termine dei lavori, al Settore regionale ed all'Autorità di bacino competente, che gli obiettivi previsti dal finanziamento sono stati tutti concretamente raggiunti, ed in caso di rischi, che sono stati mitigati o eliminati
2. L'inadempienza ad uno dei disposti, di cui al comma 1., comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti.

**Art. 13**

**Rendicontazione finale definitiva**

1. Entro novanta giorni dal trasferimento della rata di saldo, il Soggetto attuatore trasmette al Settore regionale la rendicontazione finale definitiva approvata, redatta per ogni titolo del quadro economico finale approvato, sul modello unificato predisposto ed inserito nel disciplinare come allegato 3R.
2. Il Soggetto attuatore, in sede di rendicontazione finale definitiva rimborsa, alla Regione Campania, le economie sulle somme trasferite dal Settore regionale.
3. In caso di inadempienza da parte del Soggetto attuatore ai disposti, di cui ai comma 1. e 2., la Regione Campania, procede al recupero della rata di saldo ed al recupero delle economie.

**Art. 14**

**Varianti - Economie**

1. Alla copertura economica delle spese necessarie per varianti in corso d'opera ammissibili, si fa fronte, se non sussiste apposito vincolo d'inutilizzabilità e se già esaurita la somma fissata per imprevisti, a mezzo delle economie progettuali, accantonate nell'apposita voce del quadro economico definito a seguito dell'appalto dei lavori ed accertato dal Settore regionale.
2. L'utilizzo delle somme accantonate per imprevisti ovvero per economie, per la copertura economica di eventuali varianti, è chiesto, ad esclusione dei casi, di cui all'articolo 25, comma 3., della legge 109/94, al Settore regionale, a mezzo di apposita proposta progettuale, corredata di certificazione del Responsabile del procedimento sull'ammissibilità della variante, di cui all'articolo 25, comma 1., della legge 109/94.
3. Per la realizzazione di interventi che non riguardano varianti, l'utilizzo delle economie progettuali, se non sussiste vincolo d'inutilizzabilità, è chiesto a conclusione dell'intervento ed a seguito di accertamento del residuo finanziario.
4. Nei casi, di cui al comma 3., la richiesta, redatta in conformità all'articolo 3, commi 1., e 2., e, qualora, le opere rientrano in un progetto generale già munito delle approvazioni e dei pareri, attestati dal Responsabile del procedimento, è formulata al Settore regionale, previa presentazione degli atti amministrativi e tecnico-contabili finali quali: lo stato finale, il collaudo delle opere, la rendicontazione finale definitiva con i relativi atti approvativi e la dichiarazione di cui all'articolo 12, lettera f).
5. Il Settore regionale, nei casi di cui ai commi 2. e 4., esaminata la proposta, anche per mezzo di accertamento, di cui all'articolo 15, e verificata la conformità della richiesta al finanziamento, ai pareri acquisiti, ed ai disposti, di cui all'articolo 3, commi 1., 2. e 4., provvede al rilascio del nulla-osta.
6. La richiesta di utilizzo delle economie progettuali, va avanzata all'Autorità di bacino competente per territorio nei casi non previsti dal presente articolo.
7. Le economie non richieste sono riallocate con le modalità, di cui all'articolo 11 comma 1.
8. I piccoli importi sono utilizzati al soddisfacimento di particolari limitate esigenze, rientranti tra quelle previste dalla legge 183/89.

**Art. 15**

**Attività di accertamento per la verifica e monitoraggio**

1. Fermo restando la competenza delle Autorità di bacino a verificare il raggiungimento degli obiettivi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere e quelle degli altri soggetti deputati per legge ai controlli, è istituito presso il Settore regionale un'attività di accertamento, avente l'obiettivo di monitorare e verificare l'attuazione amministrativo-economico-finanziaria e l'andamento della spesa degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 1., affidati nell'esecuzione ai Soggetti attuatori.
2. L'attività, di cui al comma 1., è assicurata per mezzo del personale, di cui ai commi 10. e 11., ed accerta:
  - a) la congruenza tra la richiesta di finanziamento e gli interventi da realizzare;
  - b) l'applicazione da parte dei Soggetti attuatori delle procedure, di cui al disciplinare;
  - c) l'andamento amministrativo-economico-finanziario degli interventi finanziati e l'adeguata e corretta utilizzazione delle risorse, nonché l'andamento della spesa;
  - d) il grado di soddisfacimento degli obiettivi preposti;
  - e) l'ammissibilità dell'utilizzo delle economie, ai sensi dell'articolo 14, comma 5.
3. Nel corso dello svolgimento dell'attività presso gli uffici del Soggetto attuatore ed i luoghi di esecuzione delle opere, il personale regionale addetto agli accertamenti, acquisisce le informazioni attinenti l'opera da realizzare, attraverso atti ed accertamenti, nonché a mezzo delle schede, di cui

all'articolo 12, lettera b), e redige un verbale in contraddittorio con il Responsabile del procedimento, in riferimento ad una o più delle seguenti fasi procedurali:

- a) fase 1: nomina Responsabile del procedimento ed avvio progettazioni;
  - b) fase 2: approvazione progetto ed acquisizione pareri;
  - c) fase 3: indizione gara ed aggiudicazione;
  - d) fase 4: apertura cantieri ed inizio lavori;
  - e) fase 5: avanzamento spesa;
  - f) fase 6: ultimazione dei lavori;
  - g) fase 7: collaudo e rendicontazione;
  - h) fase 8: utilizzo economie progettuali ed eventuali varianti.
4. I Soggetti attuatori, fermo restando il disposto, di cui all'articolo 22 della legge 109/94, forniscono al personale regionale addetto agli accertamenti, tutte le informazioni richieste.
  5. L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti, le gravi difformità nella realizzazione del programma e nell'utilizzo del finanziamento e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare l'espletamento dei compiti istituzionali di accertamento comportano la revoca del finanziamento.
  6. Il soggetto regionale addetto all'accertamento, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla verifica, trasmette, al Coordinatore dell'attività di monitoraggio e verifica della spesa, il verbale e le schede con la relativa documentazione.
  7. La mancata trasmissione entro il termine, di cui al comma 6., le gravi carenze nell'acquisizione delle informazioni ovvero le inadempienze comportano l'esclusione del soggetto regionale dalle attività di accertamento.
  8. Al soggetto regionale incaricato dell'accertamento presso i Soggetti attuatori, spetta un compenso di euro 80,00 per ogni seduta e per un massimo di otto sedute, oltre l'indennità e rimborso spese, se spettanti.
  9. Alla liquidazione dei compensi, di cui al comma 8., il cui ammontare complessivo non supera lo 0.5% del finanziamento, provvede l'amministrazione regionale con decreto dirigenziale, imputandone la spesa sullo stesso capitolo del finanziamento destinato al Soggetto attuatore e prelevandone l'onere dalle spese generali.
  10. L'attività di accertamento, di cui al comma 1., fa capo alla competenza della posizione organizzativa denominata: Attuazione piani e programmi nazionali - Erogazione risorse - monitoraggio fisico degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani dei programmi e dei progetti di opere del Settore difesa del Suolo - (coordinamento delle attività di monitoraggio e verifica), di seguito definita POA.
  11. Il Responsabile della POA, quale coordinatore delle attività di monitoraggio e verifica, in caso di particolari esigenze, delega ad effettuare accertamenti, presso i Soggetti attuatori, unità di personale non incardinate nella posizione, aventi specifica professionalità amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria ed individuate con apposito provvedimento del Dirigente del settore.
  12. L'attività, di cui al comma 11., è di competenza del Dirigente del servizio difesa del suolo in caso di assenza del responsabile della POA, di cui al comma 10.
  13. L'attività di monitoraggio degli interventi di programma, finanziati con le deliberazioni di Giunta regionale, di cui all'articolo 1, in caso di particolari esigenze di servizio, possono essere delegate, anche se in via temporanea, a soggetto individuato dal Dirigente del Settore difesa del suolo, tra il personale del Settore regionale in possesso dei requisiti, che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.

#### **Art. 16**

##### **Manleva**

1. La Regione è estranea ed è sollevata da vertenze o responsabilità connesse all'intervento finanziato, anche se derivanti da ritardi nell'esecuzione dei lavori, dalla revoca, dalla mancata realizzazione delle opere, dal mancato raggiungimento degli obiettivi, di cui all'articolo 3, comma 1.

#### **Art. 17**

##### **Delega**

1. Il disciplinare coordina e modifica le disposizioni, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale del 13 luglio 2001 n. 3249, del 5 aprile 2002, n. 1270 e dei decreti del Dirigente pro tempore del Settore difesa del suolo del 28 agosto 2001, n.2238 e del 30 gennaio 2002, n. 109.

**Art. 18**

**Applicabilità**

1. Il presente disciplinare sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
3. Il disciplinare entra in vigore il decimo quinto giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.